

Arturo Leone: “Impegni”

- La sentenza del CdS n. 4737/2011 ha affermato il principio che il termine di 30 giorni previsto dall'art. 8, 1° co, del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di PCS deve considerarsi perentorio. Si tratta di una decisione che ribalta l'orientamento del TAR Lazio (sentenze n. 3077/2010, n. 2974/2010, n. 8394/2010) che aveva qualificato come sollecitatoria la natura del termine analogamente a quanto accade in materia di concorrenza, e in controtendenza con la prassi della stessa Autorità che aveva seguito tale impostazione escludendo dunque la natura perentoria del termine. Con la decisione del CdS i tempi di presentazione degli impegni si abbreviano di fatto dunque notevolmente e questo può porre un problema per il professionista chiamato a valutare l'opportunità di presentare gli impegni; ciò immediatamente a ridosso del termine di 20 giorni decorrenti dalla comunicazione di avvio del procedimento normalmente assegnato dall'Autorità per esporre le proprie difese e rispondere ad eventuali richieste di informazioni. Bisogna infatti rilevare che nella prassi, specie per i procedimenti che richiedano la raccolta di dati e informazioni complesse, il termine sopra indicato viene prorogato dall'Autorità proprio per consentire al professionista una più compiuta attività difensiva. E' evidente che ciò ha un impatto anche sulla valutazione da parte del professionista sull'opportunità di presentazione degli impegni, visto che questi può non avere a disposizione tutte gli elementi per optare in concreto fra il coltivare il procedimento o definirlo con una proposta di impegni.

Per cercare di contemperare l'esigenza dell'osservanza del termine perentorio con la volontà di definire il procedimento tramite impegni in una situazione sia per il professionista che per l'Ufficio ancora incompleta si può ipotizzare una proposta di impegni che individui i punti principali di questi da presentarsi entro il termine (perentorio) di 30 giorni; questo dando la possibilità al professionista e all'Autorità stessa la quale peraltro può sempre valersi dei poteri di cui all'art. 8, comma 2 b) del Regolamento, di integrare successivamente la proposta originaria ovviamente senza arrivare ad un suo stravolgimento.

- Altra questione è la possibilità concreta di definire con impegni i procedimenti per PCS che abbiano avuto come oggetto messaggi pubblicitari la cui diffusione sia cessata. La

prassi dell'Autorità, è di escludere tale rimedio per simili fattispecie argomentando in sostanza tale posizione con l'impossibilità di eliminare gli effetti della PCS, da ciò conseguendo dunque un'inidoneità degli impegni. Tuttavia la lettera dell'art. 27, 7° co. del Cod. Cons. e dell'art. 8 del Regolamento non sembra autorizzare tali conclusioni; peraltro un impegno a non reiterare per il futuro un determinato messaggio avrebbe la stessa valenza di analogo impegno avente ad oggetto, ad esempio, una pratica commerciale in senso stretto sulla quale invece per l'Autorità non si registrerebbero preclusioni in astratto a definirlo con impegni. A ciò deve aggiungersi che ai fini dell'ammissibilità degli impegni, deve trattarsi di fattispecie pubblicitaria in cui è esclusa la manifesta gravità e scorrettezza e, quindi anche l'esito dell'istruttoria potrebbe rivelarsi dubbio per l'Autorità spingendola così ad accettare impegni anche su tali tipologie di messaggi. E' vero che per tali impegni deve evitarsi che questi si risolvano in un quid vacui, ma escludere di fatto i messaggi pubblicitari dall'applicazione dell'istituto, specie considerando che nella maggior parte dei casi questi sono cessati prima o nel corso dell'istruttoria, si risolverebbe in una parziale, a mio avviso, non convincente applicazione pratica della norma.